



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Milena d'Oriano – settore civile

Gennaro Sessa – settore penale

LUGLIO 2022



Settore Civile

(a cura di Milena d'Oriano)

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Sezione Quinta, ordinanza interlocutoria n. 22677 del 20 luglio 2022, Presidente B. Virgilio, Relatore G. Fuochi Tinarelli

TRIBUTI. Accise - Perdita del prodotto - Abbuono dell'imposta - Caso fortuito - Nozione - Diligenza del depositario autorizzato - Rilevanza - Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 - Colpa non grave - Equiparazione al caso fortuito e alla forza maggiore - Compatibilità con l'art. 7, par. 4, direttiva 2008/118/CE - Autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro - Interpretazione - Rinvio pregiudiziale alla Corte UE ai sensi dell'art. 267 TFUE.

La Quinta Sezione civile, in tema di “abbuono” dell'accisa (id est: estinzione dell'obbligazione di imposta), in fattispecie di perdita del prodotto, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, formulando i seguenti quesiti:

- se, in primo luogo, la nozione di caso fortuito all'origine delle perdite intervenute in regime sospensivo, ai sensi dell'art. 7, par. 4, della direttiva n. 2008/118/CE, debba o meno essere intesa, come per la causa di forza maggiore, nel senso di circostanze estranee al depositario autorizzato, anormali e imprevedibili, e non evitabili malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso da parte sua, sfuggendo oggettivamente ad ogni sua possibilità di controllo;

- se, inoltre, ai fini della esclusione di responsabilità nelle ipotesi di caso fortuito, assuma rilievo, e in quali termini, la diligenza prestata nell'allestire le precauzioni necessarie per evitare il fatto dannoso;

- se, in subordine alle prime due questioni, una disposizione come l'art. 4, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, che equipara al caso fortuito e alla causa di forza maggiore la colpa non grave (dello stesso soggetto o di soggetti terzi) sia compatibile con la disciplina di cui all'art. 7, par. 4, della direttiva n. 2008/118/CE, che non indica ulteriori condizioni, in specie afferenti la “colpa” dell'autore del fatto o del soggetto attivo;

- se, infine, la previsione, pure contenuta nel citato art. 7, par. 4, «o in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro» possa essere intesa come possibilità, per lo Stato membro, di individuare una ulteriore categoria generale (la colpa lieve) idonea ad incidere sulla definizione di immissione in consumo in caso di distruzione o perdita del prodotto ovvero se tale locuzione non possa includere una clausola di questo genere, dovendo essa, invece, essere intesa come riferita a specifiche ipotesi, autorizzate di volta in volta o comunque individuate per casistiche definite nelle loro componenti oggettive.

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA PRIMA ALLA SEZIONE PRIMA

Sezione Sesta-prima, ordinanza interlocutoria n. 23517 del 27 luglio 2022, Presidente M. Di Marzio, Rel. R. Caiazzo

FALLIMENTO. Beni non compresi nel fallimento - Beni costituiti in fondo patrimoniale - Apprensione da parte del Giudice delegato - Rapporto tra l'art. 170 c.c. e l'art. 46, comma 1, n. 3, l.fall. - Interpretazione.

La Sezione Sesta-prima ha rimesso alla Prima Sezione Civile la questione relativa all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 46, comma 1, n. 3, l.fall., e 170 c.c., in un caso di reclamo ex art. 26 l.fall. nei confronti del provvedimento del G.D. che ha disposto l'acquisizione alla procedura dei beni costituiti in fondo patrimoniale dal socio fallito in estensione e dal suo coniuge.

Sezione Sesta-prima, ordinanza interlocutoria n. 23681 del 28 luglio 2022, Presidente U. L. C. Scotti, Relatore G. Iofrida

STRANIERI. Permesso di soggiorno per motivi familiari - Coniuge di straniero con status di rifugiato - Matrimonio celebrato in Italia - Condizione di irregolare - Concessione.

La Sezione Sesta-prima ha trasmesso gli atti alla Prima Sezione Civile per valutare se il permesso di soggiorno per motivi familiari possa essere concesso al coniuge di uno straniero con status di rifugiato, qualora il matrimonio sia stato celebrato in Italia ed il coniuge si trovi in condizione di irregolare.

RIMESSIONE DELLA SEZIONE SESTA TERZA ALLA SEZIONE TERZA

Sezione Sesta-terza, ordinanza interlocutoria n. 23677 del 28 luglio 2022, Presidente E. Scoditti, relatore A. Pellecchia.

OBBLIGAZIONI. Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Intervento del cessionario nel giudizio proposto dal cedente - Ammissibilità.

La Sezione Sesta-terza, ha rimesso alla Terza Sezione Civile la questione relativa all'ammissibilità dell'intervento del cessionario nel giudizio proposto dal cedente ex art. 2909 c.c., preso atto della sentenza Sez. 3 n. 20315 del 23 giugno 2022, in attesa di massimazione, e del suo eventuale contrasto con l'ordinanza Sez. 3, n. 29637 del 12 dicembre 2017, Rv. 646719-01.

RIMESSIONE DELLA SEZIONE SESTA LAVORO ALLA SEZIONE LAVORO

Sezione Sesta-lavoro, ordinanza interlocutoria n. 21772 dell'8 luglio 2022, Presidente L. Tria, Estensore E. Boghetich

PROCESSO CIVILE. Ricorso - Deposito telematico - Tempestività - Verifica - Criteri.

La Sezione Sesta-lavoro ha rimesso all'esame della Quarta Sezione, la questione se, in caso di deposito telematico del ricorso nell'ultimo giorno utile, possa ritenersi tardivo il deposito telematico effettuato tempestivamente (ossia entro la fine del giorno di scadenza) nel caso in cui i messaggi PEC, inviati dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, pur attestando la regolarità del deposito, siano ricevuti in data successiva (ossia dopo la fine del giorno di scadenza), così ridondando negativamente a carico del ricorrente- depositante un adempimento estraneo alla sua sfera di attività.